

Parere n.5 del 21/1/2015

PREC 224/14/S-L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Impresa Costruzioni Catalano Francesco – Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana – Importo a base di gara euro 1.627.730,90 – S.A.: Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

Offerta economica mancato inserimento del cronoprogramma delle lavorazioni.

Il cronoprogramma è elemento astrattamente necessario da corredare all'offerta nelle sole ipotesi di appalto volto anche alla progettazione esecutiva.

Art. 40, d.lgs. 163/2006; Art. 53, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 163/2006.

Nel caso di appalto integrato la sussistenza dei requisiti di carattere generale deve essere dichiarata da tutti i soggetti che partecipano alla gara, ivi incluso il progettista quale soggetto incaricato delle attività di progettazione.

**Mancata dichiarazione in ordine alla regolarità ex art. 1-bis, legge n. 383/2001
"emersione progressiva".**

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 25 giugno 2014 è pervenuta istanza di parere da parte dell'Impresa Costruzioni Catalano Francesco (quale capogruppo dell'ATI tra Catalano/ME.GA S.r.l./Iacopini Fabrizio) relativamente alla procedura aperta indetta dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana.

In particolare, l'istante sostiene l'illegittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della ATI Comitel S.r.l./Sirecon S.r.l. sulla scorta della mancata presenza, a corredo dell'offerta economica presentata, dell'elemento essenziale quale il cronoprogramma dei lavori. L'impresa Catalano, evidenzia altresì che, anche altre concorrenti avrebbero dovuto essere escluse in quanto le rispettive offerte economiche risultavano prive di allegato cronoprogramma. Con la conseguenza che, la graduatoria avrebbe avuto esito differente, risultando aggiudicataria l'odierna istante.

Infine, segnala che solamente i progettisti di un'altra ATI partecipante, oltre a quelli propri, hanno provveduto a rendere le dichiarazioni di regolarità secondo quanto previsto dall'art. 1-bis della legge n. 383/2001 (in tema di emersione progressiva), risultando così le restanti concorrenti carenti in tal senso.

A seguito di avvio dell'istruttoria comunicato con nota del 10 settembre 2014 sono pervenute le memorie della società istante con le quali si ribadiscono le doglianze formulate nell'istanza di parere. Altresì, sono pervenute le considerazioni da parte della stazione appaltante con le quali evidenzia la correttezza del proprio operato in considerazione che, a fronte di una mancata prescrizione, a pena di esclusione, nel bando di gara circa la presentazione del cronoprogramma al momento della presentazione delle offerte, le concorrenti non erano tenute a

un siffatto adempimento, rinviando ad un momento successivo la suddetta presentazione. A tale proposito, richiama quanto espressamente previsto nell'art 9 del capitolato speciale d'appalto.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto di parere afferisce, con riferimento al caso di appalto integrato, all'obbligatorietà o meno dell'allegazione del cronoprogramma all'offerta economica da parte dei concorrenti in assenza di espressa previsione nella *lex specialis* di gara, nonché alla necessità o meno che anche i progettisti rendano la dichiarazione in ordine alla propria regolarità rispetto alla legge n. 383 del 2001.

Per rispondere correttamente al quesito è necessario analizzare il quadro normativo di riferimento nonché quanto previsto dalla disciplina di gara.

Nel caso in esame, si è di fronte a un appalto integrato, così come descritto nel relativo bando e nel c.s.a. di gara che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 163/2006, prevede quale oggetto dell'affidamento la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di restauro della Biblioteca Centrale della regione Siciliana.

Con riferimento alla suddetta fattispecie, l'art. 40 del d.p.r. n. 207/2010 prevede al comma 2, che nei casi di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma sia presentato dal concorrente unitamente all'offerta.

Il cronoprogramma, pertanto, risulta un elemento indefettibile del progetto esecutivo inteso quale ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, con la peculiarità di definire e pianificare compiutamente l'intervento da realizzare in termini architettonici, strutturali e impiantistici.

In tal senso, giova richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ad esempio Tar per la Sicilia, sezione distaccata di Catania- Sez. IV, sent. n. 880 del 27.03.2013, che riconosce il cronoprogramma quale elemento astrattamente necessario da corredare all'offerta nelle sole ipotesi di appalto volto anche alla progettazione esecutiva, tuttavia ritenendo che dello stesso si possa prescindere con apposita motivata determinazione del responsabile del procedimento.

Nel caso di specie, la *lex specialis* fa riferimento al cronoprogramma dei servizi e dei lavori solamente all'art.9 del c.s.a., stabilendo che il progetto esecutivo dell'affidatario dovrà appunto essere corredato dal suddetto documento, quale parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, senza alcuna ulteriore determinazione motivata in termini di non obbligatorietà di allegazione del cronoprogramma all'offerta da rendere.

Orbene, considerata la disciplina normativa sopra evidenziata, ritenendo la previsione dell'art. 40, comma 2, d.p.r. 207/2010 eterointegrazione della *lex specialis* e unitamente all'orientamento giurisprudenziale richiamato, non vi è dubbio che, in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, il cronoprogramma quale elemento essenziale vada presentato a corredo dell'offerta.

Pertanto, la disciplina di gara così come definita dalla stazione appaltante non appare conforme alla normativa di settore. Si rimette a una più opportuna valutazione della amministrazione circa l'eventuale riedizione della procedura di gara.

Anche con riferimento al secondo profilo di doglianza evidenziato, circa la mancata dichiarazione da parte dei progettisti di alcune partecipanti, tra cui l'aggiudicataria, relativamente alla regolarità o meno con i piani individuali di emersione (legge n. 383 del 2001, art. 1 bis), occorre fare una precisazione.

La stazione appaltante ha previsto, tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione, al punto 5.P) del disciplinare di gara, anche che « il concorrente dichiara, con riferimento alla legge 383 del 18.10.2001, art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso». La suddetta dichiarazione, non risulta espressamente ribadita relativamente alla dichiarazione

che il progettista deve rendere.

A tale riguardo, giova ricordare che nel caso di appalto integrato la sussistenza dei requisiti di carattere generale deve essere dichiarata da tutti i soggetti che partecipano alla gara, ivi incluso il progettista quale soggetto incaricato delle attività di progettazione.

In base a tutto quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 febbraio 2015

Il Segretario Maria Esposito